Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali
D.L. 51/2015 / A.C. 3104

Dossier n° 304/1 - Elementi per l'istruttoria legislativa
11 maggio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3104
D.L.	51/2015
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	6 maggio 2015
assegnazione:	6 maggio 2015
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di **7 articoli.**

L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di **pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo** dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte(1 aprile 2014-31 marzo 2015). E' richiesta la prestazione da parte del produttore di fideiussione bancaria a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

L'**articolo 2** prevede:
- al **comma 1** che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute ai sensi della normativa vigente, è ammessa la **compensazione** anche a favore delle aziende che hanno superato **di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento** il quantitativo disponibile**;**
- al **comma 2,** che **i contratti** che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, **non possono avere durata inferiore ai 12 mesi** e che **ISMEA** è chiamata ad elaborare **mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo,** tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo**;**
- **al comma 3, l'inasprimento delle sanzioni** applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'art. 62 del D.L. 1/2012 che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari (obbligo di forma scritta, indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna), facendo divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.Viene, inoltre, attribuita all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi la possibilità di segnalare le violazioni di tali obblighi; e vengono fatti confluire gli **introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.**

L**'articolo 3** introduce una nuova disciplina delle **organizzazioni interprofessionali (OI)**.

Il **comma 1** prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti **una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento.**

Il **comma 2** stabilisce che il **riconoscimento** avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I requisiti sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Restano validi i riconoscimenti già effettuati. E' possibile da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori, gli imprenditori ed i lavoratori agricoli, anche ai fini di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare.

Il **comma 3** autorizza le OI a richiedere **contributi obbligatori** per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti ma ai quali si applicano le regole valevoli *erga omnes* di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato.

Il **comma 4** prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n.1308/2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le **regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti**. Tali regole devono essere state adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano.

Il **comma 5** dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente; sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni; in tal caso esse devono dimostrare di rappresentare **più di un terzo degli operatori economici**;

Il **comma 6** dispone che in caso di violazione delle disposizioni in esame si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro, definita in ragione del valore dei contratti stipulati.

Il **comma 7** estende le disposizioni di cui ai commi precendenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco,carni, uova); in tal caso l'OI deve avere una r**appresentatività pari ad almeno il 35%del relativo settore.**

Il **comma 8** dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

L'**articolo 4** istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del **piano di interventi nel settore olivicolo-oleario,** attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere **i contributi compensativi** di sostegno a carico del **Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura** (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile e per il ripristino delle strutture aziendali; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza). Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L**'articolo 6** sopprime la **gestione commissariale delle attività ex Agensud** e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. Tale scelta, come è dato leggere nella relazione illustrativa, trova ragione nel fatto che gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura saranno contenuti nel Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) in fase di approvazione e richiederanno,

pertanto, una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale e con i fondi FEASR. Per tali ragioni si è ritenuto opportuno che, per il futuro, le politiche in materia di servizi idrici per l'agricoltura vengano gestite dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica. Sono stati trasmessi direttamente alla Presidenza della Camera e poi assegnati alla Commissione Agricoltura l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nonché il parere espresso dall'Autorittà garante della concorrenza e del mercato sullo schema di decreto-legge in esame.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Tra i decreti-legge più recenti che hanno interessato il comparto si ricorda il decreto-legge n.91/2014 (c.d. decreto competitività), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; ed il decreto-legge 24 gennaio 2015, n.4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, recante misure urgenti in materia di IMU.

Motivazioni della necessità ed urgenza

La relazione illustrativa esplicita che le disposizioni introdotte con il provvedimento in esame sono volte a far fronte a **situazioni di crisi** riscontrate in alcuni comparti produttivi del settore agricolo, dovute: a cambiamenti nel regime di produzione, come nel caso del settore lattiero caseario, chiamato dall'anno in corso ad affrontare la concorrenza in un regime ormai totalmente liberalizzato per la fine del sistema delle quote di contingentamento della produzione; o al verificarsi di calamità o fitopatie che hanno particolarmente condizionato la redditività di un comparto, come quello di produzione dell'olio d'oliva.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "agricoltura" rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (art. 117, quarto comma). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; si pensi, al riguardo, all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 117 Cost); o alla materia ordinamento civile e penale (lett. l), nella parte che riguarda le quaficazioni civilistiche della imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare; nonché alla materia "tutela dell'ambiente (lett. s), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole. La legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso in cui vengano in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione . In questo caso la Corte costituzionale ha ritenuto doversi comunque applicare nella configurazione della norma il "principio di leale collaborazione" che richiede, comunque, un coinvolgimento, delle regioni nella definizione della stessa normativa.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Si fa presente che sullo schema di decreto-legge in esame è stato richiesto il parere dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato,** la quale, preso atto che il provvedimento intende garantire un *"atterraggio morbido"* da un regime di produzione lattiera casearia contingentato ad uno completamente liberalizzato, ha ritenuto che l'introduzione di un sistema di rilevamento dei costi medi di produzione (art. 2, co. 2) deve essere valutata in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, che incentivano la costituzione delle organizzazioni interprofessionali.

"In via "astratta, infatti, una norma che prevede una sorta di "ancoraggio" del prezzo

libero di un bene ad una variabile di costo medio di produzione misurata in via amministrativa, ancorché differenziata per collocazione geografica degli allevamenti e destinazione finalie del latte, potrebbe comportare problemi di compatibilità con le norme a tutela della concorrenza. Nel caso di specie, tuttavia, tale forma di tutela degli allevatori sotto forma di rilevazione del costo medio di produzione appare di natura transitoria: a regime dovrebbe lasciare il campo a forme di contrattazione centralizzata tra l'industria di trasformazione e l'organizzazione interprofessionale dei produttori".

L'Autorità afferma, quindi, che il giudizio positivo sul provvedimento è legato alla circostanza che esso intende instillare una maggiore efficienza nel settore del latte, attraverso il rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, e che alcune tutele contrattuali previste sono circoscritte nel tempo e dovrebbero essere sostituite in futuro da un sistema maggiormento integrato degli allevatori nell'intera filiera professionale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni introdotte intervengono per far fronte a situazioni di crisi registrate in alcuni comparti produttivi agricoli o per razionalizzare le competenze in ordine alla gestione di alcune risorse pubbliche facenti capo alla responsabilità del Dicastero agricolo.

Compatibilità comunitaria

L'**articolo 1** interviene in applicazione del **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517** della Commissione, del 26 marzo 2015, che - approvato sul finire della disciplina europea del regime delle quote latte, introdotta a decorrere dal 1984 e cessata il 31 marzo scorso - prevede, nella sostanza, la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cd. "multe") relativi all'ultima campagna 2014/2015 in **tre rate annuali di pari importo.**

L**'articolo 2** dà attuazione alle disposizioni europee contenute nel c.d **pacchetto latte**.

In particolare secondo quanto previsto nell'articolo **148 del Regolamento UE 1308/2013,** gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatoria la **stipula di contratti scritti** tra agricoltori e trasformatori per ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio e/o possono decidere che i primi acquirenti debbano presentare un'offerta scritta per il contratto di acquisto di latte crudo (paragrafo 1). Qualora gli Stati membri decidano in questo senso, i contratti (paragrafo 2) devono: essere stipulati prima della consegna e devono comprendere elementi specifici quali il prezzo da pagare alla consegna (che deve essere fisso ovvero deve essere calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto quali gli indicatori del mercato), il volume consegnato e la composizione del latte crudo, **la durata**, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore. Tutti questi elementi devono esservi ma i loro contenuti possono negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è membro non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli del contratto. Per quanto attiene alla durata del contratto, però, lo Stato membro, laddove decida di rendere obbligatoria la stipula dello stesso, ovvero di rendere obbligatoria la presentazione di una offerta scritta per un contratto con l'agricoltore da parte del primo acquirente, può comunque stabilire **una durata minima del contratto tra primo acquirente e agricoltore, e tale durata è di almeno sei mesi**. L'agricoltore può comunque per iscritto rifiutare la durata minima del contratto.

L'**articolo 3** detta disposizioni attuative della normativa europea in materia di **Organizzazioni interprofessionali.**

Il pacchetto latte ha, infatti, introdotto norme sulla partecipazione degli operatori interessati a organizzazioni interprofessionali (OI), le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi sog¬getti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato. Tali norme si trovano ora inserite nel **Regolamento UE 1308/2013** sulla nuova OCM unica, quali norme "speciali" rispetto a quelle generali sulle OI operanti nei settori dei prodotti agricoli elencati nell'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.

In particolare, l'articolo 157, paragrafo 1 detta regole generali sulle organizzazioni interprofessionali (OI) operanti nei settori dei prodotti agricoli (i prodotti agricoli indicati nell'articolo 1, par. 2 della nuova OCM).

Gli Stati possono riconoscere, su richiesta, le OI che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e

ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, inclusa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere uno dei seguenti obiettivi:

- migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
- prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- redigere contratti tipo compatibili con la normativa UE per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto,

  del mercato;
- valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le DOP e IGP, e alla protezione dell'ambiente, e contribuire alla gestione dei rifiuti;
- ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della catena;
- realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
- incoraggiare il consumo sano e responsabile e informato dei prodotti sul mercato interno.

Il paragrafo 3 dell'articolo 157 detta poi **regole specifiche per le organizzazioni interprofessionali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**, in deroga al paragrafo 1.

Tali norme, come rilevato dalla Commissione UE, consentono agli attori della filiera del latte di dialogare e di svolgere una serie di attività che, in determinate condizioni, possono essere parzialmente esonerate dall'osservanza dalle regole in materia di concorrenza (articolo 210).

In particolare, ai sensi del richiamato paragrafo 3 dell'articolo 157, gli Stati membri possono riconoscere le OI che:

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti dei produttori di latte crudo e da rappresentanti di almeno uno o più dei passaggi seguenti della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione.

b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti sopra indicati;

c) svolgono, in una o più regioni dell'UE, e nel rispetto degli interessi dei propri membri e dei consumatori, una o più delle seguenti attività congiunte che riguardano, tra l'altro,

- il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato,
- il miglioramento dell'immissione sul mercato interno ed esterno dei prodotti lattiero caseari;
- redigere contratti tipo compatibili con la normativa UE per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo

  mercato;
- favorire la promozione, la ricerca l'innovazione e il miglioramento della qualità e del potenziale produttivo del settore;
- fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspi razioni dei consumatori;
- ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;
- valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e promuovere la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione ecocompatibili.

L'articolo 158, al paragrafo 1, detta le condizioni generali per il riconoscimento delle OI nei settori agricoli, stabilendo, che esse devono:

a) soddisfare le condizioni previste dal sopra descritto articolo 157;

b) svolger le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui si tratta;

c) costituire una quota significativa delle attività economiche e dunque: della produzione, trasformazione, commercio, inclusa la distribuzione dei prodotti agricoli.

d) non essere (già) attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi di OI operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel

settore del tabacco per promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione

L**'articolo 5** interviene in materia di **interventi compensativi** a favore delle aziende agricole colpite da eventi alluvionali o da fitopatie. Si ricorda, al riguardo, che l'a**rticolo 26 del Regolamento UE n. 702/2014** consente gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, dichiarandoli compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica, solo se soddisfano date condizioni e solo per date finalità (di cui ai paragrafi da 2 a 13 del medesimo articolo e al capo I).

In particolare, gli aiuti sono erogati unicamente:

a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

b) nell'ambito di:

- un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione; o
- misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
- misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/UE del Consiglio .

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali ed erogati entro quattro anni da tale data, dunque, non costituiscono uno strumento permanente di sostegno, ma operano in via transitoria nell'ipotesi in cui si verifichino danni determinati da organismi nocivi per i quali siano partiti programmi pubblici di controllo ed eradicazione nonché misure di emergenza

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nell'ambito della **procedura di infrazione 2013/2092**, il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (c.d. regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento CE n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, **non avendo garantito il recupero dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari")**. Le norme europee assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e II 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste.

Con la **decisione 2003/530**, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per **1,423 miliardi di euro.** Questi ultimi corrispondono al debito dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla sopra citata decisione UE). La paralisi di tali pagamenti è riconducibile, per la Commissione, a vari profili del sistema ordinamentale italiano: • la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge n. 44/2012 ha permesso ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di "oggettiva difficoltà economica" (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); • gli "accertamenti" delle somme dovute, da parte dell'amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte

spettanti ai singoli produttori; • dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla pubblica amministrazione hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nel mese di **maggio del 2013** la Commissione europea ha presentato u**n pacchetto di provvedimenti per rafforzare l'applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza lungo tutta la catena agroalimentare.**

Il pacchetto normativo risponde alla necessità di semplificare la legislazione e adottare norme che permettano di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e la complessità della regolamentazione vigente. Il pacchetto è così composto:

• una comunicazione "Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura - Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva (COM(2013)264);

• 5 proposte di regolamento relative a:

• materiale riproduttivo vegetale (sementi)(COM(2013)262)

• organismi nocivi per le piante (COM(2013)267) • sanità animale (COM(2013)260)

• controlli ufficiali su alimenti, piante, animali (COM(2013)265) • gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)327).

Il Parlamento europeo ha approvato le suddette proposte, ad eccezione di quella relativa al materiale riproduttivo vegetale, della quale ha chiesto il ritiro da parte della Commissione europea, nel mese di aprile 2014. Si attende la pronuncia del Consiglio europeo.

Xylella Fastidiosa

Gli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno approvato il **28 aprile 2015** le misure rafforzate proposte dalla Commissione europea per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione della Xylella fastidiosa.

Le nuove misure dell'UE impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali, e di delimitare immediatamente le zone infestate. In tali zone sono applicate misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute. Le misure prevedono inoltre la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 km contigua alle province di Brindisi e Taranto. Le importazioni e la circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante note per essere sensibili alla Xylella fastidiosa provenienti da qualsiasi paese del mondo saranno soggette a condizioni rigorose. Sono vietate in particolare le importazioni di piante di caffè originarie dell'Honduras e del Costa Rica, che presentano un rischio elevato di essere colpite dal batterio. Si ricorda che l'UE aveva adottato nel febbraio 2014 misure di emergenza, che sono state ulteriormente specificate nel luglio 2014. Sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblicato nel gennaio 2015 e dei risultati dell'attività svolta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nel 2014, quest'ultima ha presentato una serie di misure rafforzate volte a preservare le piante sane situate nell'area colpita e a prevenire l'ulteriore diffusione del batterio nel resto dell'Unione. Sono state inoltre adottate misure rigorose per le importazioni da paesi terzi.

La Commissione europea ha approvato **41 nuovi programmi intesi a promuovere i prodotti agricoli nell'UE e nei paesi terzi**, per un valore di 130 milioni di EUR su tre anni, di cui la metà (65 milioni di EUR) provenienti dal bilancio dell'UE.

Il suddetto importo comprende 30 milioni di EUR supplementari che la Commissione ha messo a disposizione in seguito all'embargo russo dello scorso agosto sulle importazioni di prodotti alimentari unionali. I programmi, selezionati da 18 diversi Stati membri, coprono un ampio spettro di categorie di prodotti, dagli ortofrutticoli freschi ai prodotti lattiero-caseari, prodotti di qualità (DOP, IGP e STG), prodotti biologici, **olio d'oliva**, carni e una combinazione di categorie diverse Le azioni finanziate possono consistere in pubbliche relazioni o campagne pubblicitarie e promozionali sui pregi dei prodotti dell'Unione, soprattutto in termini di qualità, igiene e sicurezza alimentare, nutrizione, etichettatura,

benessere degli animali o metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. Le azioni possono riguardare anche la partecipazione a manifestazioni e fiere, campagne d'informazione sui regimi di qualità dell'UE (DOP, IGP e STG), sull'agricoltura biologica. L'UE finanzia fino al 50% dei costi di tali azioni il resto è coperto dalle organizzazioni professionali/intersettoriali proponenti e in alcuni casi anche dagli Stati membri interessati.

Formulazione del testo

Si fa presente che apparirebbe preferibile formulare il comma 2 dell'articolo 2 come novella al comma 1 dell'articolo 62 del Decreto-legge n.1/2012 (inserendo le disposizioni ivi previste come ultimo periodo del comma); tale modifica renderebbe maggiormente coordinata la modifica introdotta con quanto disposto dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2, che, modificando il comma 9 dell'art. 62, fa riferimento alle violazioni relative alle relazione commerciali nel settore lattiero caseario (disciplinate appunto nel comma 2 dell'art. 2).

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.